

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 18/26/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Signor Ne. An. proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento parziale TNLM30595, in materia di IRPEF ed addizionale regionale IRPEF, relativi all'anno d'imposta 2005, oltre interessi e sanzioni. Nei motivi del ricorso il contribuente, sostanzialmente, eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato deducendo di essere iscritto all'AIRE e che i redditi de quo erano stati percepiti nel Paese estero (Paraguay) in cui il Signor Me. sostiene di risiedere in modo stabile.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, controdeducendo che il contribuente debba considerarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del TUIR, residente in Italia, dove il ricorrente risulta avere il proprio domicilio fiscale; eccepiva inoltre l'Ufficio che, nell'anno d'imposta oggetto dell'accertamento, il Signor Ne. ricopriva la carica di procuratore della "Ne. Industrie Tessili s.r.l." e che pertanto i redditi de quo vadano qualificati come "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" ex art. 50, comma 1, lett. c bis) del TUIR, come tali da considerarsi percepiti in Italia ex art. 23 del TUIR. Concludeva, pertanto, l'amministrazione finanziaria per il rigetto del ricorso. Il contribuente depositava memorie illustrative per meglio spiegare le ragioni del proprio ricorso.

All'udienza fissata, la Commissione tratteneva il ricorso in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Anzitutto, la Commissione osserva che il ricorrente risulta iscritto all'AIRE, come si evince dal relativo certificato prodotto dal Signor Me.; il contribuente ha, altresì, dato prova di risiedere stabilmente in Paraguay, circostanza comprovata dai certificati di residenza e di naturalizzazione rilasciati da tale Paese straniero e prodotti dal ricorrente.

Inoltre, osserva che la Commissione che il Signor Ne. ha prodotto documentazione (doc. 2 del ricorrente) idonea a comprovare che la propria attività lavorativa viene svolta nel Paese straniero di residenza (Paraguay), presso il quale opera la società datrice di lavoro ("Ne. Industrie Tessili s.r.l."). Infondato, invece, pare il rilievo dell'Amministrazione Finanziaria, secondo cui si tratterebbe di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (ex art. 50, comma 1, TUIR), come tali da considerarsi percepiti in Italia, in forza dell'art. 23 del TUIR.

La Commissione osserva, infatti, che i redditi percepiti per lo svolgimento dell'attività di procuratore non rientrano tra quelli indicati nell'art. 50, comma 1, del TUIR.

Pertanto, nella specie, trattasi di redditi da lavoro dipendente, percepiti in un Paese straniero (Paraguay), da soggetto non residente in Italia. Sicché, in forza dell'art. 3, comma 1, del TUIR, i redditi de quo sono sottratti a tassazione da parte dello Stato italiano.

Illegittimo appare, dunque, l'atto impugnato.

Alla luce della particolare complessità della fattispecie in esame, pare equa la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate